

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 10 agosto 2000
che modifica la decisione 92/160/CEE per quanto riguarda le importazioni di equidi dal Brasile

[notificata con il numero C(2000) 2490]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/508/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi ⁽¹⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 92/160/CEE della Commissione ⁽²⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2000/163/CE ⁽³⁾, stabilisce la regionalizzazione di taluni paesi terzi per le importazioni di equidi.
- (2) Gli Stati brasiliani di Sergipe e Ceará sono inclusi nell'elenco degli stati del Brasile allegato alla decisione 92/160/CEE a partire dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi.
- (3) Il Brasile ha denunciato casi di morva in cavalli da lavoro in taluni distretti degli stati di Sergipe e Ceará. L'origine dell'infezione è tuttora sconosciuta.
- (4) Conformemente alla legislazione comunitaria, gli Stati membri sono autorizzati ad importare equidi dai paesi terzi, o da parti di essi nel caso di una regionalizzazione

ufficiale del loro territorio, che siano stati indenni da morva nei sei mesi precedenti l'esportazione. È pertanto opportuno adattare la regionalizzazione alla situazione della malattia nel paese considerato.

- (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I termini «Sergipe» e «Ceará» sono soppressi nell'elenco degli stati del Brasile che figura nell'allegato della decisione 92/160/CEE.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2000.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42.

⁽²⁾ GU L 71 del 18.3.1992, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 51 del 24.2.2000, pag. 46.